

E.N.P.A.F.

**REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
DELLA FONDAZIONE ENPAF**

(integrato con le modifiche approvate con note del Ministero del Lavoro

n. 36/0016360/MA004.A007 del 9/11/2012,
n. 36/0001588/MA004.A007 del 31/01/2014,
n. 36/0008735/MA004.A007 del 14/06/2016,
n. 36/0007157/MA004.A007 del 13/06/2017 e
n. 36/0005378/13.07 dell'11/04/2019)

Art. 1

Le attività dell'Ente sono:

- a) i contributi degli iscritti;
- b) le entrate stabilite per legge o convenzione;
- c) i redditi degli investimenti patrimoniali;
- d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.

L'Ente comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell'assistenza.

La destinazione delle entrate, tra le diverse gestioni dell'Ente, quando non risultano dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui al titolo II, capo II, art. 23 del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

I contributi obbligatori sono approvati annualmente dal Consiglio Nazionale.

I contributi degli iscritti sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640 e successive modificazioni e/o integrazioni.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di stabilire che i contributi obbligatori vengano riscossi, in tutto o in parte, secondo modalità ulteriori e diverse rispetto a quella indicata al comma precedente.

Art. 2 bis

L'iscritto, che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall'Ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto a versare all'Ente il contributo evaso, aumentato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di tre punti, ai sensi dell'art. 1, comma 217, e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; secondo le norme richiamate la somma aggiuntiva non può essere comunque superiore al 100% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza fissata.

In caso di evasione connessa alla denuncia obbligatoria di cui all'art. 21 del presente regolamento, omessa o non conforme al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui al comma precedente, l'iscritto è tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum", graduata

secondo criteri fissati dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro 18 marzo 1997.

La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell'obbligo contributivo.

Art. 3

I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'art. 3 dello statuto dell'Ente.

Art. 4

Il Consiglio Nazionale aggiorna ogni anno la misura dei contributi obbligatori in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT tenendo contestualmente conto della situazione tecnico-finanziaria accertata con bilancio tecnico da effettuarsi almeno ogni tre anni.

Titolo II SEZIONE PREVIDENZA

Capo I Attività della Sezione Previdenza

Art. 5

Le attività della sezione previdenza sono quelle di cui all'art. 1 relative alla sezione stessa.

Capo II Prestazioni previdenziali

Art. 6

Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall'Ente sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione di anzianità;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti.

Art. 7

L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1988 è pari a lire:

- a) 249.262 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo l'eventuale riduzione di cui agli artt. 21 e 21 bis;

b) 175.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al quindicesimo, salvo l'eventuale riduzione di cui agli artt. 21 e 21 bis.

La pensione, spettante agli iscritti all'Ente alla data del 31 dicembre 1994, è determinata sulla base delle disposizioni previste dal regolamento approvato con D.M. 24-2-1992 per quanto si riferisce all'anzianità maturata al 31-12-1994; per il relativo calcolo si tiene conto degli importi del presente articolo rivalutati secondo il meccanismo di adeguamento di cui all'ultimo comma.

Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 1994, l'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1995, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a L. 7.775.950, salvo l'eventuale riduzione di cui agli artt. 21 e 21 bis, ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.

Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 2003, l'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 2004, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a euro 6.713,98, salva l'eventuale riduzione di cui agli artt. 21 e 21 bis, ed è rivalutato annualmente in base all'ultimo comma del presente articolo.

Secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 1 del presente regolamento l'adeguamento annuo delle pensioni è determinato dal Consiglio nazionale proporzionalmente alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione della quota di pensione derivante dall'assegno integrativo.

Art. 7bis

Per le anzianità maturate a contribuzione intera dopo la data del 31 dicembre 1994 ed entro il 31 dicembre 2003 l'adeguamento dell'importo di pensione all'ammontare di cui al comma 5 dell'art.7 del presente regolamento può avvenire, a domanda dell'iscritto, prima del pensionamento, a seguito del versamento dell'importo che risulta, in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda, dal prodotto del coefficiente di cui alla seguente tabella per l'ammontare annuo della maggiorazione di pensione che si acquisisce, relativamente agli anni di contribuzione oggetto di adeguamento ai sensi del presente articolo, determinata alla data della domanda. L'importo da versare è arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore in presenza di frazione decimale uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Età	M	F
30	8,5581	9,0407
31	8,6815	9,1752
32	8,8064	9,3116
33	8,9331	9,4502
34	9,0615	9,5908
35	9,1919	9,7336
36	9,3241	9,8786
37	9,4585	10,0258
38	9,5947	10,1753
39	9,7332	10,3273
40	9,8739	10,4817
41	10,0170	10,6388
42	10,1624	10,7985

43	10,3103	10,9611
44	10,4608	11,1267
45	10,6141	11,2954
46	10,7703	11,4673
47	10,9295	11,6428
48	11,0921	11,8219
49	11,2580	12,0047
50	11,4275	12,1918
51	11,6012	12,3831
52	11,7790	12,5792
53	11,9614	12,7802
54	12,1489	12,9865
55	12,3422	13,1987
56	12,5416	13,4169
57	12,7480	13,6417
58	12,9618	13,8732
59	13,1841	14,1119
60	13,4160	14,3589
61	13,6594	14,6150
62	13,9152	14,8811
63	14,1850	15,1582
64	14,4705	15,4475
65	14,7735	15,7502
66	15,0970	16,0681
67	15,4430	16,4027
68	15,8157	16,7554

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 509/1994, provvederà ad aggiornare i coefficienti suindicati, tenuto conto dell'incremento dell'età pensionabile dovuto all'incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24 comma tredici D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

L'importo dovuto può essere rateizzato in base alle condizioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

La domanda può essere presentata anche da parte di chi abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 11 bis.

Art. 8

La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che sino al 31 dicembre 2012 abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

- almeno trenta anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Per coloro che risultino iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione;
- almeno trenta anni di contribuzione effettiva;
- almeno venti anni di attività professionale.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia spetta:

- nel 1992 e nel 1993 all'assicurato che abbia compiuto il sessantunesimo anno di età e possa far valere almeno sedici anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 1994 e nel 1995 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaduesimo anno di età e possa far valere almeno diciassette anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 1996 e nel 1997 all'assicurato che abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età e possa far valere almeno diciotto anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 1998 e nel 1999 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età e possa far valere almeno diciannove anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2000 e nel 2001 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2002 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventuno anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2003 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventidue anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2004 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventitré anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2005 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventiquattro anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2006 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2007 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisei anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2008 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisette anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2009 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventotto anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2010 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventinove anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2011 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Ente successive al 1° gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. Coloro che alla data del 31 dicembre 2001 risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all'Ente, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo.

Il requisito dei venti anni di attività professionale di cui al punto c) è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all'Ente dopo il 31 dicembre 1994.

La condizione di cui sopra non è richiesta per gli iscritti all'Ente alla data del 31 dicembre 1994 che, alla medesima data, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; per gli infraquarantacinquenni, iscritti alla stessa data, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatto salvo il possesso del requisito di iscrizione effettiva e di contribuzione effettiva di cui alle lettere a) e b), nonché del requisito dell'attività professionale, di cui alla lettera c) secondo la disciplina di cui ai commi 4 e 5, la pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che abbiano compiuto il 68° anno di età, fatto salvo l'adeguamento di cui al comma successivo.

A partire dal 1° gennaio 2016 il requisito dell'età per la maturazione della pensione di vecchiaia è aggiornato incrementando il requisito in vigore in misura pari all'incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24 comma tredici D.L. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

L'aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità.

Art. 9

La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che possa far valere i seguenti requisiti:

- a) almeno 40 anni di iscrizione effettiva all'Ente; la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione;
- b) almeno 40 anni di contribuzione effettiva;
- c) almeno 20 anni di attività professionale.

Per il requisito di cui al punto c) valgono le stesse norme transitorie previste per la pensione di vecchiaia.

Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.

In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo le quote contributive annuali poste in riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2004 e versate dopo il pensionamento da coloro che abbiano compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 determinano l'aumento del trattamento pensionistico nella stessa misura e con la stessa periodicità di cui all'art.10 del presente regolamento.

La pensione di anzianità non è convertibile in pensione di vecchiaia.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianità si consegue:

- nel 1988 e nel 1989 con almeno trentadue anni di iscrizione e contribuzione effettive e tre anni di studi universitari riscattati;
- nel 1990 e nel 1991 con almeno trentatre anni di iscrizione e contribuzione effettive e due anni di studi universitari riscattati;
- nel 1992 e nel 1993 con almeno trentaquattro anni di iscrizione e contribuzione effettive ed un anno di studi universitari riscattato.

I supplementi di pensione derivanti da anni di studi universitari riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità sono maggiorati del 100 per cento.

Ferma restando la disciplina dell'attività professionale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la pensione di anzianità spetta all'assicurato che dal 1° gennaio 2013 possa far valere:

- a) almeno 42 anni di iscrizione effettiva all'Ente; la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione;
- b) almeno 42 anni di contribuzione effettiva all'Ente.

Dal 1° gennaio 2016 la pensione di anzianità è soppressa.

Art. 10

Il pensionato per vecchiaia, che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento, ha diritto a supplementi del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al pensionamento stesso.

I supplementi di pensione, nella misura stabilita dall'art. 7, tenendo conto della contribuzione versata negli anni di riferimento, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato, che si cancelli dall'albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata con decorrenza dal mese successivo a quello della cancellazione.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2000, la liquidazione del supplemento di pensione avviene con periodicità triennale.

Per gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 1987, che abbiano già raggiunto o superato il limite delle quaranta annualità, i supplementi di pensione previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dalle contribuzioni successive alla data suindicata.

Art. 11

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di iscrizione e contribuzione stabiliti dal precedente art. 8, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

La corresponsione della pensione di vecchiaia è subordinata all'invio della documentazione prevista dall'art. 36 nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato riscatti in forma rateizzata valgono le norme di cui all'art. 26, terzo comma.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda sempre che al momento della richiesta risultino soddisfatti i requisiti prescritti dal precedente art. 9; qualora siano in corso pagamenti di valori di riscatto in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 26, terzo comma.

L'iscritto che in base alla previgente normativa abbia maturato entro la data del 31 dicembre 1991 il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con il compimento del sessantesimo anno di età ed abbia chiesto entro la stessa data, con le modalità amministrative fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che la decorrenza della pensione suddetta sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni della pensione stessa:

dopo un anno: 10%;
dopo due anni: 21%;
dopo tre anni: 33%;
dopo quattro anni: 46%;
dopo cinque anni: 60%;
dopo sei anni: 75%;
dopo sette anni: 91%;
dopo otto anni: 108%;
dopo nove anni: 126%;
dopo dieci anni: 145%.

La maggiorazione è calcolata sull'importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data di decorrenza della pensione, indicata dall'iscritto all'atto di presentazione della domanda di pensione; l'aumento da applicare è determinato sulla base di anni compiuti.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alle disposizioni contenute nei commi 6,7,8,9 e 10 del previgente art. 11.

Art. 11bis

A decorrere dal 1°febbraio 2004 e fino al 31 gennaio 2013 l'iscritto che al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia richieda che la decorrenza della pensione sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni, reversibili, della pensione stessa:

Anni	M	F
1	6.1%	6.0%
2	12.8%	12.6%
3	20.3%	19.9%
4	28.5%	27.9%
5	37.6%	36.9%
6	47.8%	46.9%

7	59.2%	58.2%
8	72.1%	71.0%
9	86.7%	85.6%
10	103.3%	102.3%

A decorrere dal 1° febbraio 2013 l'iscritto che al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia richieda che la liquidazione della pensione sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni, reversibili, della pensione stessa:

Anni	M	F
1	6,6%	6,3%
2	14,0%	13,2%
3	22,1%	20,9%
4	31,1%	29,5%
5	41,2%	39,2%
6	52,4%	50,0%
7	64,9%	62,3%
8	78,9%	76,3%
9	94,6%	92,4%
10	112,2%	110,9%

A decorrere dal 1° febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 509/1994, provvederà ad aggiornare la tabella suindicata, tenuto conto dell'incremento dell'età pensionabile dovuto all'incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24 comma tredici D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

La maggiorazione è calcolata sull'importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data originaria di decorrenza della pensione, con esclusione dell'assegno integrativo; l'aumento da applicare è determinato sulla base di anni interi compiuti calcolati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

La domanda di procrastino dovrà essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione.

Tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente nonché dell'andamento demografico degli iscritti il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare le aliquote di aumento indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 12

Il diritto a pensione di invalidità si consegue dagli assicurati di età inferiore all'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all'attività professionale e possano far valere i seguenti requisiti:

- a) almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;
- b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità.

La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

Art. 13

Valgono per la determinazione dell'importo della pensione di invalidità le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 7.

Le pensioni di invalidità relative ad anzianità di iscrizione e contribuzione inferiori a venti anni, vengono rapportate a venti e se coperte da annualità di contribuzioni ridotte a norma dell'art. 21 vengono liquidate in proporzione al numero ed alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, rapportate a venti.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Il titolare di pensione di invalidità, conseguita a norma dell'art. 12 , che al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art.8 non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell'età indicata.

Art. 14

La pensione di invalidità è concessa previo accertamento medico disposto dall'Ente.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.

Nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attività lavorativa la pensione di invalidità è revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale situazione si verifica.

L'Ente dispone periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.

Art. 15

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Art. 16

Il pensionato di invalidità ha diritto, al compimento del ventesimo anno di iscrizione e contribuzione effettive, alla riliquidazione del trattamento sulla base dei contributi versati nei primi venti anni.

La riliquidazione della pensione, nella misura stabilita dall'art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ultima contribuzione.

I contributi versati dal ventunesimo anno in poi determinano l'attribuzione di supplementi di pensione per ogni anno successivo al ventesimo.

I supplementi di pensione, nella misura stabilita alla lettera b) del precedente art. 7, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato che si cancelli dall'albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata immediatamente. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2000, la liquidazione del supplemento di pensione avviene con periodicità triennale.

Art. 17

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia spetta una pensione:

- al coniuge;
- ai figli fino al diciottesimo anno di età ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso;
- ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;
- in mancanza di coniuge e di figli ai genitori a carico del dante causa;
- in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro ed a carico del dante causa.

La pensione ai figli è corrisposta anche oltre i limiti di età sopra indicati qualora essi siano iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto.

In questo caso la pensione è corrisposta sino al termine della durata legale del corso seguito, ma comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Il trattamento non è ripetibile e per goderne il superstite deve presentare annualmente il certificato di iscrizione al corso universitario seguito.

A partire dal 1° gennaio 2000 la pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

- 60% al coniuge;
- 80% al coniuge e un figlio;
- 100% al coniuge e due o più figli.

Se hanno diritto a pensione soltanto i figli, le aliquote sono le seguenti:

- un figlio 70%;
- due figli 80%;
- tre o più figli 100%.

Se hanno diritto a pensione i genitori, le aliquote sono:

- un genitore 15%;
- due genitori 30%.

Se hanno diritto a pensione fratelli o sorelle, le aliquote sono:

- un fratello/sorella 15%;
- due fratelli/sorelle 30%;
- tre fratelli/sorelle 45%;
- quattro fratelli/sorelle 60%;

- cinque fratelli/sorelle 75%;
- sei fratelli/sorelle 90%;
- sette fratelli/sorelle 100%.

La somma delle quote non può comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.

Nel caso di decesso dell'assicurato per il quale sussistano i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per la pensione di invalidità, si applica l'art. 13 comma 2.

Art. 18

Perde il diritto alla pensione il coniuge quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto.

Periodicamente, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il coniuge che fruisca della pensione dovrà produrre documento comprovante lo stato di vedovanza.

Art. 19

A partire dal 1° dicembre 1981, per ogni annualità di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualità riscattata ai fini della pensione base medesima purché le annualità stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti, è corrisposto un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante.

Gli anni del corso di studi universitari riscattati sono esclusi dal calcolo dell'assegno integrativo.

Il diritto all'assegno integrativo è subordinato all'esercizio per almeno quindici anni di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dalla vigente legislazione.

Il numero degli anni utili ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene determinato sommando tutti i periodi validi e considerando la frazione finale superiore a sei mesi come anno intero; quella inferiore si trascura.

Il numero complessivo degli anni utili riconosciuti dall'Ente ai predetti fini costituisce il "parametro individuale" di riferimento per la corrispondenza dell'assegno integrativo.

I periodi contributivi successivi al pensionamento non modificano il "parametro individuale" accertato al momento del pensionamento stesso.

Il farmacista o il superstite, per l'ottenimento dell'assegno integrativo, deve inoltrare al momento del pensionamento domanda all'Ente che dovrà essere corredata da idonea documentazione.

A partire dal 1° gennaio 1995 l'assegno integrativo è soppresso, fermo restando il diritto alla maggiorazione della pensione, nella misura maturata al 31 dicembre 1994 per l'iscritto che, a tale data, possa far valere i requisiti di cui ai commi precedenti.

Art. 20

Agli iscritti all'Ente è data facoltà di riscattare, prima del pensionamento, la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di cinque anni.

L'importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla stessa data i seguenti coefficienti:

Età	coefficiente
fino a 39 anni	1
da 40 a 44 anni	1,4
da 45 a 49 anni	1,9
da 50 a 54 anni	2,5
da 55 anni ed oltre	3,2

Gli anni riscattati ai sensi del primo comma del presente articolo, fino ad un massimo di cinque, determinano un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato nella misura stabilita, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, dal punto b) del precedente art. 7, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art.9.

Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004 i supplementi di pensione si determinano secondo quanto stabilito dall'art.7 tenendo conto dei correlativi rendimenti in vigore alla data della domanda, fatta salva l'eventuale rivalutazione degli stessi ai sensi dell'art.7 ultimo comma del presente regolamento.

Ai farmacisti iscritti all'Ente è concessa la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione all'Albo antecedenti il 1° gennaio 1959.

Il riscatto si compie mediante il versamento di un importo determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto b) dell'art. 7 per i coefficienti riportati nella tabella seguente; l'importo da versare è arrotondato, per eccesso o per difetto, alle 10.000 lire più vicine:

ETA'	ANNI DA RISCATTARE					
	1	2	3	4	5	Anni successivi al 5°
48	28,76	-	-	-	-	-
49	29,76	59,52	-	-	-	-
50	31,10	62,21	93,31	-	-	-
51	31,77	63,54	95,31	127,09	-	-
52	32,64	65,28	97,92	130,56	163,20	-
53	33,04	66,08	99,12	132,17	165,20	14,72
54	33,31	66,62	99,92	133,23	165,55	14,38
55	33,44	66,89	100,32	133,77	167,21	14,04
56	29,56	59,13	88,69	118,25	147,81	13,71
57	25,95	51,91	77,85	103,81	129,76	13,38
58	21,74	43,47	65,22	86,95	108,69	13,04
59	17,79	35,58	55,37	71,17	88,96	12,71
60-64	12,04	24,08	36,12	48,16	60,20	12,04
65-69	9,36	18,73	28,09	37,45	46,82	9,36
70 ED OLTRE	6,69	13,38	20,06	26,75	33,44	6,69

In ogni caso l'importo, relativo ad ogni annualità da riscattare, non può essere inferiore al contributo previdenziale intero vigente al momento della presentazione della domanda di riscatto.

Gli anni di iscrizione all'Albo antecedenti il 1° gennaio 1959, riscattati ai sensi del presente articolo, sono considerati come anni di contribuzione effettiva e valgono anche come anni di iscrizione effettiva ai fini degli articoli 9 e 16; tali anni non modificano, per i farmacisti pensionati, il "parametro individuale" già accertato ai sensi dell'art. 19.

Art. 21

Qualora l'iscritto all'Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante.

A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L'iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l'anno 2018, dell'ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza di cui al presente articolo.

L'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento.

La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni, per il periodo massimo indicato al comma 2, all'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la misura del contributo di solidarietà per chi si trovi nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione è fissata all'1% del contributo previdenziale intero.

La facoltà di riduzione è estesa nella misura del 33,33% o del 50% o dell'85% anche ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità erogata dall'Enpaf che non esercitino l'attività professionale e, nei limiti della riduzione del 33,33% o del 50% agli iscritti che non esercitino attività professionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 21 bis, non sono ammessi, in ogni altro caso, al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia.

Agli iscritti, titolari del trattamento d'invalidità ENPAF, non è comunque consentito di avvalersi delle decurtazioni previste dal presente articolo, nel periodo compreso tra il sesto ed il ventesimo anno di iscrizione.

La riduzione è concessa su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all'art. 20.

La domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il beneficio; il termine è prorogato al 31 dicembre del medesimo anno nel caso in cui la condizione che consente di richiedere la riduzione ovvero il versamento del contributo di solidarietà sia stata acquisita dopo il 30 settembre.

Per coloro che si iscrivano per la prima volta il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione.

In caso di perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale l'interessato è tenuto a farne denuncia all'ENPAF entro l'anno in cui si è verificato l'evento.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale, l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

La domanda presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in corso alla data della domanda; per l'iscritto, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la domanda di riduzione ha effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in cui viene presentata solo qualora la condizione medesima sia cessata nell'anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione.

Per avere diritto a chiedere la riduzione o il versamento del contributo di solidarietà è necessario che l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all'interno dello stesso anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario.

Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo per cui la proroga ha effetto solo qualora la condizione medesima sia cessata nell'anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

Art. 21 bis

A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli iscritti esercenti attività professionale non soggetti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'Enpaf hanno la facoltà di versare il contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%.

La domanda di riduzione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale l'iscritto si trovi per almeno sei mesi e un giorno in una delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 22

I farmacisti iscritti all'Ente, che comunque abbiano versato contributi ridotti, possono chiedere il reintegro prima del pensionamento di tutti o parte degli anni coperti da contribuzione ridotta di cui al precedente art. 21.

Il reintegro di cui sopra si compie mediante il versamento di un importo, per ogni anno da reintegrare, determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto b) dell'art. 7 per i coefficienti riportati nelle tabelle seguenti; l'importo da versare è arrotondato per eccesso o per difetto alle 10.000 lire più vicine:

Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 33,33%	Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 50%	Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 66,66%	Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 85%
fino a 39 anni	1,67	fino a 39 anni	2,50	fino a 39 anni	3,34	fino a 39 anni	4,26
da 40 a 44	2,67	da 40 a 44	4,01	da 40 a 44	5,35	da 40 a 44	6,81
da 45 a 52	3,54	da 45 a 52	5,31	da 45 a 52	7,09	da 45 a 52	9,04
da 53 a 59	4,51	da 53 a 59	6,77	da 53 a 59	9,03	da 53 a 59	11,50
da 60 a 64	4,01	da 60 a 64	6,02	da 60 a 64	8,03	da 60 a 64	10,23
da 65 a 69	3,11	da 65 a 69	4,66	da 65 a 69	6,22	da 65 a 69	7,93
da 70 ed oltre	2,17	da 70 ed oltre	3,26	da 70 ed oltre	4,35	da 70 ed oltre	5,53

In ogni caso l'importo da reintegrare non può essere inferiore alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.

Gli anni reintegrati ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come anni di contribuzione effettiva a contributo intero.

Art. 23

A partire dal 1° gennaio 1995, la previdenza aggiuntiva è soppressa. Sono fatti salvi i periodi di contribuzione a tale forma maturati al 31 dicembre 1994.

In sostituzione del trattamento previdenziale aggiuntivo soppresso gli iscritti hanno facoltà di contribuire in misura pari a due o a tre volte il contributo previdenziale intero, ottenendo una proporzionale maggiorazione della pensione.

A decorrere dall'anno di contribuzione 2004, i versamenti contributivi in misura doppia o tripla, oltre alla maggiorazione di cui al comma precedente, determinano, con la medesima decorrenza, un ulteriore aumento dei correlativi importi di pensione rispettivamente del 10% e del 15%.

Tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente, il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare le percentuali di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 24

A partire dal 1° gennaio 1995 gli iscritti, che abbiano compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si dimettano dagli Albi degli Ordini provinciali, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli relativi all'anno di contribuzione 2003, decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all'E.N.P.A.F., al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte, e definita in sede di approvazione del bilancio tecnico.

La somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.

I contributi di solidarietà previsti dall'art. 21, commi 3 e 4, non vengono restituiti.

Art. 25

L'importo della pensione aggiuntiva diretta per i periodi di contribuzione maturati al 31 dicembre 1994 è calcolato:

- nella misura di cui al punto a) dell'art. 7, per ciascuno dei primi quindici anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva;
- nella misura di cui al punto b) dell'art. 7, per ciascun anno di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva successivo al quindicesimo.

Valgono per le pensioni aggiuntive le norme di cui agli articoli 10, 11, 17 e 18 del presente regolamento.

Art. 26

L'iscritto ha facoltà di versare l'ammontare dei valori di riscatto, determinati ai sensi dei precedenti articoli 20 e 22, entro e non oltre i sei mesi successivi a quello di presentazione della relativa domanda.

A richiesta dell'interessato il pagamento dei valori di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi pari al tasso del 6% annuo salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di venti annualità. In ogni caso il numero delle rate non può essere superiore alla differenza tra l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 del presente regolamento e l'età dell'iscritto al momento della domanda.

In caso di concessione della pensione l'eventuale residuo valore di riscatto dovrà essere versato in unica soluzione secondo le modalità appresso indicate:

- a) per la pensione di vecchiaia i residui dei valori dei riscatti debbono essere versati all'Ente non oltre il primo giorno del mese successivo a quello della maturazione

del diritto al trattamento pensionistico; decorso un mese da tale data, l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versati alla data del conseguimento del diritto alla pensione;

- b) per la pensione di anzianità i residui valori di riscatto debbono essere comunque versati all'Ente contestualmente alla domanda di pensione;
- c) per la pensione di invalidità il versamento dell'importo residuo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del riconoscimento dello stato di invalidità ed il trattamento previdenziale relativo decorre parimenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Decorso tre mesi da tale termine l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versate alla data della notifica del riconoscimento dello stato di invalidità;
- d) per le pensioni indirette o di reversibilità valgono le modalità indicate alla lettera c); i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda di pensione.

Art. 27

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Nazionale può deliberare, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente e delle variazioni intervenute nel potere di acquisto dell'euro, la concessione, a partire dal 1° gennaio successivo, di una maggiorazione delle pensioni a titolo di caro vita.

Per gli anni 1992, 1993 e 1994 i trattamenti pensionistici sono comunque incrementati nelle misure, rispettivamente, dell'1%, del 2% e del 3%.

Art. 28

Le pensioni annue di cui al presente capo, sono corrisposte in tredici rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie.

Nel caso di frazione di anno la tredicesima rata è computata per dodicesimi.

Art. 29

Per quanto non disposto nel presente regolamento per le condizioni cui è subordinato il diritto a pensione dei superstiti, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Capo III (Soppresso)

Art. 30 (Soppresso)

Art. 31 (Soppresso)

Art. 32
(Soppresso)

Art. 33
(Soppresso)

Art. 34
(Soppresso)

Capo IV Modalità per il conseguimento delle prestazioni

Art. 35

Le prestazioni sono corrisposte direttamente agli aventi diritto o loro legali rappresentanti.

Art. 36

Per conseguire le prestazioni previdenziali previste dal presente regolamento, l'avente diritto dovrà far pervenire all'Ente i documenti che questo richiederà per il controllo del relativo diritto.

Titolo III SEZIONE ASSISTENZA

Art. 37
(Soppresso)

Art. 38
(Soppresso)

Art. 39
(Soppresso)

Art. 40
(Soppresso)

Art. 41
(Soppresso)

Titolo IV

NORME GENERALI

Art. 42

Le prestazioni corrisposte dall'Ente sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro Ente erogatore.

Art. 43

Contro i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento e in genere l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell'Ente.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.